

||| Legge di bilancio 2023 - Principali novità fiscali

In breve

La L. 29.12.2022 n. 197 (Legge di bilancio 2023), è stata pubblicata sul S.O. n. 43 alla G.U. 29.12.2022 n. 303 ed è in vigore dall'1.1.2023.

Tra i principali interventi si annoverano:

- | l'estensione al I trimestre 2023 del credito di imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas;
 - | la reintroduzione dei termini per l'effettuazione dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci;
 - | la riapertura della disciplina agevolativa per l'estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale;
 - | la proroga per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni, con la previsione che possano essere rivalutati anche quote, titoli e diritti negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione;
 - | la possibilità di affrancare gli utili e le riserve di utili relativi a partecipazioni in società residenti in paesi a regime fiscale privilegiato;
 - | la reintroduzione dei limiti alla deducibilità di spese sostenute nei confronti di soggetti residenti in paesi considerati non cooperativi (c.d. black list);
 - | la modifica del regime fiscale delle plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in relazione alla cessione di partecipazioni in società che detengono immobili in Italia;
 - | la reintroduzione dell'istituto della definizione delle liti tributarie pendenti.
-

In dettaglio

Argomento	Descrizione
<p>Credito di imposta per acquisto di energia e gas (art. 1, c. 2-9)</p>	<p>I crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche per il primo trimestre 2023, con un incremento delle misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> 45% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore; 35% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW. <p>I crediti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> non concorrono a formare la base imponibile IRES/IRPEF e IRAP; sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023; sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati" (i.e. intermediari finanziari e imprese di assicurazione). I crediti dovranno comunque essere utilizzati dal cessionario finale entro il 31.12.2023.
<p>Modifiche al regime forfetario (art. 1, c. 54)</p>	<p>Viene previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi per l'accesso e la permanenza nel regime medesimo; la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d'anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 euro.



Argomento	Descrizione
Introduzione della "flat tax" incrementale (art. 1, c. 55-57)	Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali, calcolata con l'aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare.
Rinvio "plastic e sugar tax" (art. 1, c. 64)	Viene disposto un ulteriore differimento, all'1.1.2024, dell'efficacia delle disposizioni relative: <ul style="list-style-type: none"> ┆ all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "plastic tax"); ┆ all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax").
Ammortamento fabbricati strumentali di commercianti al dettaglio (art. 1, c. 65-71)	Per il periodo di imposta in corso al 31.12.2023 e per i successivi 4 periodi di imposta, le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio al dettaglio sono deducibili in misura non superiore al 6% del costo. La disposizione si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l'attività svolta nei settori del commercio al dettaglio. Le imprese il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli artt. 117 e seguenti Tuir, possono avvalersi della disposizione in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori citati e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.



Argomento	Descrizione
<p>Costi derivanti da operazioni con soggetti "black list" (art. 1, c. 84-86)</p>	<p>Vengono reintrodotti i limiti di deducibilità alle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati "non cooperativi" ai fini fiscali.</p> <p>Sono considerati Paesi o territori non cooperativi quelli individuati nella c.d. "black list" di cui all'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. Essa ricomprende, allo stato attuale, American Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands e Vanuatu.</p> <p>Viene reintrodotta l'obbligo di indicazione separata dei costi nella dichiarazione dei redditi. In caso di omessa o incompleta indicazione dei costi è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% dei medesimi, con un massimo di 50.000,00 euro.</p> <p>L'Amministrazione Finanziaria, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di 90 giorni, le prove che tali transazioni sono avvenute al valore normale ai sensi dell'art. 9 del TUIR. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.</p> <p>Il contribuente può interpellare l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 11, c. 1, lett. b) L. 212/2000.</p> <p>La disposizione non si applica alle transazioni con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'art. 167 del TUIR in materia di imprese estere controllate.</p>
<p>Affrancamento degli utili delle partecipate estere residenti in paesi a fiscalità privilegiata (art. 1, c. 87-95)</p>	<p>I soggetti IRES e IRPEF (purché detengano le partecipazioni in regime di impresa) possono affrancare, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva, gli utili e le riserve di utili delle partecipate residenti in paesi a fiscalità privilegiata.</p> <p>Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato in un'unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2022.</p>



	<p>Le aliquote previste per l'affrancamento sono pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> al 9%, per i soggetti IRES; al 30%, per i soggetti IRPEF. <p>Se il rimpatrio degli utili avviene entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte dovute per l'esercizio in corso al 31.12.2023, tali aliquote sono ridotte del 3%.</p>
<p>Tassazione delle plusvalenze su società immobiliari realizzate da soggetti non residenti (art. 1, c. 96-99)</p>	<p>Vengono modificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'art. 23 del TUIR, prevedendo l'imposizione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni in enti o società estere, il cui valore per più del 50% deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la cessione, da beni immobili situati in Italia. l'art. 5 del D.Lgs. 461 del 1997, prevedendo la medesima imposizione anche sulle plusvalenze realizzate su partecipazioni non qualificate detenute da soggetti residenti in paesi white list. <p>In entrambe le ipotesi sopra indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> sono escluse da imposizione le plusvalenze realizzate da OICR di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e da OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni; i beni immobili da prendere a riferimento per il calcolo del 50% sono quelli diversi da c.d. immobili merce e dagli immobili utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa (c.d. immobili strumentali); sono escluse da imposizione le plusvalenze realizzate su cessioni di titoli negoziati in mercati regolamentati; trattandosi di redditi diversi, la plusvalenza sarà assoggettata all'imposta sostitutiva del 26%.

Argomento	Descrizione
<p>Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice (art. 1, c. 100-105)</p>	<p>Sono riaperti i termini per l'effettuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> dell'assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali; trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. <p>Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura dell'8%; ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. <p>Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.</p> <p>Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.</p> <p>Le imposte sostitutive sono dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> per il 60% entro il 30.9.2023; per il rimanente 40% entro il 30.11.2023. <p>Le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.</p>

Argomento	Descrizione
<p>Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale (art. 1, c. 106)</p>	<p>Le disposizioni di cui all'art. 1, c. 121, L. 208/2015, che consentono l'estromissione dei beni di imprese individuali mediante il versamento di un'imposta sostitutiva si applicano anche ai beni immobili strumentali, posseduti alla data del 31.10.2022, poste in essere tra il 1.1.2023 e il 31.5.2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> Il versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap, pari all'8% applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, è effettuato, rispettivamente, entro il 30.11.2023, per il 60% e il 30.06.2024, per il restante 40%. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1.01.2023.
<p>Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate) (art. 1, c. 107-109)</p>	<p>Viene prevista la proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all'art. 5 della L. 448/2001 e dei terreni, edificabili e a destinazione agricola, di cui all'art. 7 della L. 448/2001, posseduti alla data del 1.1.2023.</p> <p>Viene inoltre introdotta la facoltà di rivalutare il costo fiscale di titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorre che, entro il 15.11.2023, un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno. Per la rideterminazione del costo fiscale di titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione si assume il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. <p>In entrambi i casi, la rivalutazione si perfeziona mediante il versamento dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%, che può essere versata</p> <ul style="list-style-type: none"> per l'intero ammontare, entro il 15.11.2023; in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15.11.2023, il 15.11.2024 e il 15.11.2025; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15.11.2023. <p>La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 15.11.2023, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.</p>

Argomento	Descrizione
<p>Affrancamento dei redditi degli OICR (art. 1, c. 112-113)</p>	<ul style="list-style-type: none"> I redditi di capitale e i redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 14%, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31.12.2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. L'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 14% deve essere comunicata entro il 30.6.2023 all'intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto. L'opzione non può essere esercitata in relazione alle quote di OICR detenute in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato di cui all'art. 7, D.Lgs. 461/1997. L'imposta sostitutiva è versata entro il 16.9.2023 dagli intermediari abilitati, i quali ne ricevono provvista dal contribuente. In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente, che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
<p>Contributo di solidarietà temporaneo per fronteggiare il c.d. caro bollette (art. 1, c. 115-121)</p>	<p>Il contributo straordinario per il 2023 è dovuto dai soggetti i cui ricavi del periodo d'imposta antecedente all'1.1.2023 derivino per almeno il 75% da attività di produzione, rivendita o importazione di energia elettrica, gas metano, gas naturale e prodotti petroliferi.</p> <p>Il contributo è:</p> <ul style="list-style-type: none"> calcolato applicando un'aliquota pari al 50% del reddito IRES complessivo relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso all'1.1.2022; versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2023.



	<p>Viene inoltre modificata la disciplina di cui all'art. 37 del DL 21/2022, stabilendo che il contributo per l'anno fiscale 2022 è dovuto a condizione che almeno il 75% del volume d'affari del 2021 derivi dalle attività di produzione, importazione, estrazione e vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi. Con riferimento alla base imponibile, è disposto che non concorrono alla determinazione della stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> le cessioni e gli acquisti di azioni, di obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti; le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale. <p>Qualora, per effetto delle modifiche apportate, l'importo versato non sia corretto, è possibile versarlo entro il 31.3.2023 o recuperarlo in compensazione da tale data.</p>
Tassazione delle c.d. crypto-attività (art. 1, c. 126-137)	<p>Nell'art. 67, c. 1, TUIR è inserita una nuova categoria di redditi diversi costituita dalle plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000,00 euro nel periodo d'imposta.</p>
Regolarizzazione della detenzione di crypto-attività (art. 1, c. 126-137)	<p>I soggetti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le crypto-attività detenute entro la data del 31.12.2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati, potranno provvedere alla regolarizzazione mediante presentazione di una istanza di emersione, il cui modello sarà approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se il contribuente non ha realizzato redditi nel periodo d'imposta, ma aveva crypto-valute da dichiarare nel quadro RW, occorre versare una sanzione ridotta dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d'imposta interessato. Se, invece, il contribuente ha realizzato redditi nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene con il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno, o al momento del realizzo; è inoltre dovuta una maggiorazione dello 0,5% del medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi, che copre le violazioni sul monitoraggio fiscale.

Argomento	Descrizione
<p>Definizione agevolata avvisi bonari (art. 1, c. 153-165)</p>	<p>Viene prevista la riduzione delle sanzioni dal 10% al 3% per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12. 2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021. Le comunicazioni di irregolarità si riferiscono esclusivamente alle liquidazioni automatizzate di cui agli artt. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972, delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva, dei sostituti d'imposta, del modello 770 e dell'Irap.</p> <p>La riduzione delle sanzioni riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ┆ le comunicazioni di irregolarità per le quali il termine di pagamento di 30 giorni non sia ancora scaduto all'1.1.2023; ┆ nonché quelle che verranno inviate al contribuente in data successiva al 1° gennaio 2023. <p>La riduzione delle sanzioni dal 10% al 3% è altresì prevista per le comunicazioni di irregolarità il cui pagamento rateale (ex art. 3-bis, D.Lgs. 462/1997) è ancora in corso alla data dell'1.1.2023 con possibilità di definizione mediante pagamento del debito residuo unitamente alle sanzioni ridotte.</p>
<p>Ravvedimento operoso speciale (art. 1, c. 174-178)</p>	<p>Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.</p> <p>Sia il pagamento delle somme (o della prima rata) sia la rimozione della violazione (esempio, dichiarazione integrativa) devono avvenire entro il termine perentorio del 31.3.2023.</p> <p>Il ravvedimento operoso speciale è precluso se è stato notificato l'atto impositivo o la comunicazione bonaria da controllo formale.</p> <p>Non sono ravvedibili secondo tale disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> ┆ le violazioni in tema di quadro RW; ┆ gli omessi versamenti di imposte dichiarate; ┆ le dichiarazioni omesse.



Argomento	Descrizione
<p>Definizione degli Accertamenti (art. 1, c. 179-185)</p>	<p>Viene prevista una definizione degli atti di accertamento con adesione, degli accertamenti e degli avvisi di recupero dei crediti di imposta.</p> <p>Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo (nel caso dell'adesione) o a 1/18 della misura irrogata negli altri casi, in luogo dell'ordinaria riduzione al terzo.</p> <p>Possono beneficiare dell'adesione agevolata:</p> <ul style="list-style-type: none"> avvisi di accertamento emessi sulla base di processi verbali di constatazione consegnati entro il 31.3.2023; avvisi di accertamento emessi sulla base di inviti ex art. 5-ter del DLgs. 218/97 notificati entro il 31.3.2023; avvisi di accertamento notificati sino al 31.3.2023; avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili all'1.1.2023. <p>Per la definizione degli avvisi di accertamento e degli avvisi di recupero dei crediti di imposta, si deve trattare, alternativamente, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> atti non impugnati e ancora impugnabili all'1.1.2023; atti notificati sino al 31.3.2023. <p>Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo (in caso di adesione) o entro i termini per il ricorso (per la definizione degli accertamenti e degli avvisi di recupero).</p> <p>La dilazione può essere effettuata in massimo 20 rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali.</p> <p>Non è ammessa la compensazione.</p>



Argomento	Descrizione
<p>Definizione delle liti fiscali pendenti (art. 1, c. 186-205)</p>	<p>La definizione delle liti fiscali pendenti riguarda quelle in cui è parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in tema di accise.</p> <p>Sono invece escluse le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.</p> <p>Per poter beneficiare della definizione delle liti pendenti è necessario che entro l'1.1.2023 sia notificato il ricorso.</p> <p>La definizione comporta il pagamento dei seguenti importi, avendo riguardo alle sentenze depositate entro la data dell'1.1.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> in caso di ricorso pendente iscritto nel 1° grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore delle imposte, con stralcio di sanzioni ed interessi; in caso di soccombenza del contribuente nell'ultimo grado di giudizio, la controversia può essere definita con il pagamento del 100% del valore delle imposte, con stralcio di sanzioni ed interessi; se l'Agenzia fiscale è rimasta soccombente nel primo e unico grado, è dovuto il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi; se l'Agenzia fiscale è rimasta soccombente in secondo grado, è dovuto il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi; se il processo pende in Cassazione all'1.1.2023 e l'Agenzia fiscale è rimasta per intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio, è dovuto il 5% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi. <p>Qualora la lite riguardi esclusivamente sanzioni non collegate al tributo (ad esempio, sanzioni sul monitoraggio fiscale ex art. 5 del DL 167/90, o agli intermediari abilitati ex art. 7-bis del D.Lgs. 241/97), è dovuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> il 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente nell'unico o ultimo grado di giudizio; il 40% negli altri casi.

	<p>La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30.6.2023. È escluso il pagamento tramite compensazione, mentre è ammessa la rateazione per importi superiori a 1.000,00 euro.</p> <p>Dagli importi dovuti ai fini della definizione si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio, senza diritto alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quelle dovute per la definizione.</p> <p>Ove non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.</p>
<p>Stralcio dei ruoli fino a 1.000 euro (art. 1, c. 222-230)</p>	<p>Sono automaticamente annullati, alla data del 31.3.2023, i debiti di importo residuo, alla data dell'1.1.2023, fino a 1.000,00 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni agevolate dei carichi affidati all'agente della riscossione introdotte anteriormente (rottamazione-ter delle cartelle, saldo e stralcio).</p> <p>Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.</p> <p>Dalla data dell'1.1.2023 fino al 31.3.2023 è sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti oggetto dell'agevolazione e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora.</p> <p>Sono esclusi dall'annullamento automatico:</p> <ul style="list-style-type: none"> le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato; i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti; le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; l'IVA riscossa all'importazione.

Argomento	Descrizione
<p>Definizione agevolata carichi affidati all'agente dall'1.1.2000 al 30.6.2022 (art. 1, c. 231-252)</p>	<p>Fermo restando l'annullamento automatico delle cartelle fino a 1.000 euro, in relazione ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022, il contribuente può presentare apposita domanda il 30.4.2023 al fine di beneficiare dello sgravio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.</p> <p>Entro il 30.6.2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare.</p> <p>Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31.07.2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate. In caso di versamento rateale sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo. È in ogni caso escluso il versamento mediante compensazione.</p> <p>La rottamazione è fruibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni; dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all'art. 6 del DL 193/2016 o all'art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate; dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate. <p>Sono escluse dalla rottamazione, le seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali); IVA riscossa all'importazione; somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Argomento	Descrizione
Investment management exemption (art. 1, c. 255)	Si considera indipendente dal veicolo di investimento non residente - non configurando stabile organizzazione - il soggetto che, in nome o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, e anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto, di vendita o di negoziazione, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto, alla vendita o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e comprese le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti. Con decreto del Ministro dell'Economia sono stabilite le disposizioni di attuazione.
Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, c. 265-266)	È prorogato al 31.12.2023 il credito di imposta per investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.
Credito di imposta per investimenti nelle ZES (art. 1, c. 267)	È prorogato al 31.12.2023 il credito di imposta per investimenti realizzati nelle ZES (zone economiche speciali).
Credito di imposta potenziato per R&S nel Mezzogiorno (art. 1, c. 268-269)	È prorogato al 31.12.2023 il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno.
Estensione del principio di derivazione rafforzata per la correzione di errori contabili (art. 1, c. 273-275)	Con decorrenza dal periodo di imposta 2022, viene stabilito che il riconoscimento fiscale - ai fini IRES e IRAP - dei componenti di reddito imputati in bilancio a seguito del processo di correzione degli errori contabili, senza che sia, invece, necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa, operi soltanto per i soggetti che sottopongono il bilancio a revisione legale dei conti.

Argomento	Descrizione
Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata (art. 1, c. 276)	Le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate: <ul style="list-style-type: none"> da 400.000,00 a 500.000,00 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi, e da 700.000,00 a 800.000,00 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (art. 1, c. 423)	Viene prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine "lungo" per l'effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022.
Aliquote IMU (art. 1, c. 837)	Viene modificata la disciplina del prospetto delle aliquote IMU prevedendo che in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità ed i termini prescritti ex lege, si applicano le aliquote "di base" previste dai co. 748 - 755 dell'art. 1 della L. 160/2019, in luogo delle aliquote vigenti nell'anno precedente.
Proroga Superbonus (art. 1, c. 894-895)	È stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del: <ul style="list-style-type: none"> 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022; 90% per le spese sostenute nell'anno 2023; 70% per quelle sostenute nell'anno 2024; 65% per quelle sostenute nell'anno 2025. <p>La riduzione dell'aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); agli interventi effettuati dai condomini per i quali: <ul style="list-style-type: none"> la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al

	<p>19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata, ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020; agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
--	--

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it

La presente Newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.



